

ASSOCIAZIONE COLORIQUADRI

STATUTO

1. **Costituzione**

È costituita in Torino (TO), il giorno 04/02/2010, ai sensi degli art. 36 e ss. del codice civile, l'Associazione COLORIQUADRI, di seguito denominata Associazione, con sede legale in Torino (TO), Corso Cosenza, 120

2. **Natura**

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, democratica e non persegue finalità di lucro.

L'Associazione può aderire ad associazioni e coordinamenti locali, nazionali e/o internazionali, i cui obiettivi e iniziative siano compatibili con quelli di seguito stabiliti.

3. **Scopi**

L'Associazione si propone come finalità primarie:

- a. promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale del territorio;
- b. offrire occasioni di confronto, apprendimento, informazione e formazione in riferimento a tematiche di carattere socio-culturale;
- c. favorire la libera aggregazione dei cittadini;
- d. favorire la promozione e la divulgazione culturale, con particolare riguardo a tutte le forme artistiche, purché i contenuti espressi siano rispettosi dei principi costituzionali e dei diritti umani.

4. **Modalità operative**

Per il perseguimento degli scopi sopraesposti, l'Associazione potrà svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- a. educazione e animazione, attraverso laboratori e iniziative sul territorio cittadino, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- b. organizzazione di momenti di aggregazione ricreativa, sportiva, culturale e sociale;
- c. organizzazione di spettacoli teatrali e/o performance di carattere artistico;
- d. promozione e realizzazione di incontri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e corsi;
- e. realizzazione e diffusione di video;
- f. informazione, comunicazione e/o formazione attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali anche di prossima attivazione;
- g. promozione e realizzazione di sperimentazioni sociali di tipo comunitario, rivolte a concretizzare gli obiettivi su indicati, anche in collaborazione con altre associazioni e enti;
- h. raccolta e sistematizzazione, bibliotecaria e/o archivistica, di basi documentali attinenti alle tematiche su esposte;
- i. attività di scambi nazionali e/o internazionali;
- j. aste, pesche, vendite benefit e altre iniziative commerciali, a carattere marginale, di supporto ad attività che rispettino le finalità e le modalità associative.

5. **Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

6. **Soci**

I soci dell'associazione si distinguono in:

- Fondatori: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione, che si riconoscono nelle finalità dell'associazione e versano la quota associativa annuale minima;
- Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che accettano il presente statuto e ogni altro documento o regolamento approvato dall'Associazione mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione con la domanda di ammissione e versano la quota associativa annuale minima.

L'ammissione a socio è subordinata al pronunciamento positivo del Consiglio direttivo.

I soci partecipano a tutte le iniziative e sono a tutti gli effetti elettori ed eleggibili a tutte le cariche.

7. **Esclusione dei soci**

La qualità di socio ordinario si perde per esclusione, recesso o decadimento. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione, l'interessato può presentare ricorso in forma scritta sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea nella sua prima convocazione ordinaria o straordinaria. Il decadimento si verifica al mancato versamento della quota annua nei tempi stabiliti o per la seconda mancata partecipazione non giustificata (in persona o in rappresentazione) alle sessioni collegiali generali.

8. Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività sociali;
- b. l'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali

9. Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività:

- a. dalle quote associative versate annualmente dagli associati sulla base di quanto deliberato dal Consiglio direttivo;
- b. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c. dai proventi di iniziative e servizi attuati o promossi dall'Associazione.

I versamenti, a qualunque titolo effettuati da soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- a. le eventuali proprietà mobiliari e immobiliari;
- b. gli introiti ai punti immediatamente su indicati;
- c. gli eventuali avanzi e rendite finanziarie derivanti dalla gestione delle attività svolte;
- d. l'eventuale residuo attivo di bilancio.

10. Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei Revisori.

11. Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del programma di attività sociale;
- b. la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione o la delibera per la copertura dell'eventuale disavanzo;
- c. l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- d. l'elezione del consiglio direttivo e l'approvazione dei regolamenti interni;
- e. l'elezione del Collegio dei Revisori;
- f. la trattazione (e relative delibere) di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e/o dalla legge;
- g. l'esclusione di soci.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata, tramite comunicazione scritta e/o telematica, almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea straordinaria è competente per:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b. l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

12. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida

- a. qualunque sia l'oggetto da trattare:
 - i. in prima convocazione quando siano presenti (fisicamente o per delega scritta) almeno la metà più uno dei soci iscritti al Libro soci;
 - ii. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti (fisicamente o per delega scritta);

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, è necessario il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei presenti (fisicamente o per rappresentanza).

Qualora la maggioranza assoluta dei presenti si astenga dalle votazioni (a esclusione dell'approvazione del conto consuntivo, o le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione), la consultazione viene rinviata alla riunione successiva dell'Assemblea.

13. **Svolgimento dei lavori dell'Assemblea**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione con la collaborazione del Segretario o, in occasione del rinnovo delle cariche, da un presidente nominato dall'assemblea stessa, il quale a sua volta designa un segretario tra i partecipanti all'assemblea. Tali organi il compito di verificare la validità delle assemblee e regolare lo svolgimento dei lavori (quali ad esempio assicurare la turnazione negli interventi, ecc.), verificare la composizione delle votazioni e provvedere alla stesura del verbale su apposito libro sociale.

14. **Il Presidente dell'Associazione**

Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria ogni tre anni, scegliendolo tra i componenti del Consiglio direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha la firma sociale, cura la tutela formale e sostanziale dei diritti e il rispetto degli obblighi interni e civili, nonché penali, dei soci nell'adempimento delle attività sociali. In caso di urgenza può convocare l'Assemblea.

15. **Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente è nominato ad inizio mandato dal Consiglio direttivo ed è scelto tra gli stessi componenti del gruppo

Il Vicepresidente rimane in carica tre anni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e come il Presidente ha la firma sociale e i poteri di convocazione.

16. **Il Segretario**

Il Segretario è nominato ad inizio mandato dal Consiglio direttivo ed è scelto tra gli stessi componenti del gruppo.

Il Segretario rimane in carica tre anni.

Il Segretario dell'Associazione, cura l'amministrazione, redige i verbali delle sedute del consiglio firmandoli col presidente e presiede il consiglio in assenza di presidente o vicepresidente e si premura di produrre tutte le comunicazioni necessarie a mantenere vivi i contatti tra gli organi sociali, nonché tra questi e i soci.

17. **Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è sempre rieleggibile, ha carica triennale ed eletto dall'Assemblea che decide il numero dei membri a ogni elezione fino a un massimo di dieci membri.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario, non meno di una volta a semestre.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate con almeno 2/3 di voti favorevoli dei presenti.

Delle delibere viene redatto verbale a cura del segretario che lo firma col presidente. Al consiglio spetta: la gestione materiale e tecnica dell'Associazione; programmazione sociale e rendiconto annuale.

I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni, un consigliere decade se non si presenta a tre riunioni senza giustificazione. Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da 2/3 dei consiglieri.

18. **Il Collegio dei revisori**

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'assemblea e rimane in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto.

19. **Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione**

Per la modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria e solo in presenza della maggioranza assoluta dei soci; se impossibile raggiungerla in tre successive convocazioni lo scioglimento potrà comunque essere deliberato in presenza di almeno 1/3 dei soci. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

20. **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.